



COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/06/2025

Sommario

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione	3
Articolo 2 - Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune.....	3
Articolo 3 – Requisiti per l'inserimento nell'elenco.....	4
Articolo 4 - Iscrizione nell' elenco.....	5
Articolo 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco	6
Articolo 6 - Incarico in caso di complementarietà e/o connessione oggettiva	7
Articolo 7 – Determinazione dei compensi.....	8
Articolo 8 – Obblighi del professionista incaricato	8
Articolo 9 - Cancellazione dall'elenco.....	10
Articolo 10 - Registro	10
Articolo 11 - Pubblicità	11
Articolo 12 - Riservatezza e trattamento dei dati personali.....	11
Articolo 13 - Entrata in vigore e norme di rinvio	11
ALLEGATO A - SCHEMA DI CONVENZIONE	12

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'affidamento di servizi legali di cui all'articolo 56, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023, che, ai sensi del precedente art. 13 co. 2, sono esclusi dall'applicazione del c.d. "*Codice dei contratti pubblici*" pur nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, da parte del Comune di Camporotondo Etneo a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità per l'istituzione, l'utilizzo e la tenuta dell'elenco dei professionisti legali esterni.
3. L'inserimento nell'elenco è semplicemente finalizzato all'individuazione, a seguito di procedura a principi di trasparenza e di imparzialità, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi di patrocinio legale.
4. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio o in sede precontenziosa conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
5. In caso di sopravvenuta costituzione dell'avvocatura interna saranno conferiti incarichi a professionisti esterni per i seguenti motivi:
 - procedure particolarmente complesse che richiedono una maggiore esperienza e specializzazione, nonché materie non rientranti nelle competenze specifiche dell'avvocato interno;
 - eccesso di procedimenti in carico debitamente documentato;
 - procedure connesse e collegate ad incarichi già affidati ad avvocato esterno.

Articolo 2 - Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli od associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell'Area Amministrativa, secondo le modalità di seguito descritte. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sez. A – Contenzioso Amministrativo

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature amministrative TAR – CGA/Consiglio di Stato.

Sez. B – Contenzioso Civile e Penale

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature civili Giudice di Pace, Tribunale – Corte di Appello – Cassazione civile (Corte d'Assise, Corte d'Assise d'Appello, Cassazione).

Sez. C – Contenzioso del Lavoro

Assistenza e patrocinio presso le sezioni di lavoro del Tribunale – Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sez. D – Contenzioso Tributario

Assistenza e patrocinio presso Commissioni tributarie e Cassazione tributaria (escluse dalla competenza del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi).

2. L'iscrizione nell'elenco avviene mediante richiesta del professionista, singolo od associato, ad una

o più sezioni dallo stesso indicate sulla base dell'esperienza professionale maturata e comprovata da curriculum vitae.

3. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa, di un Avviso da inserire sull' Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Avvisi e bandi".
4. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione periodica comunque non superiore a cadenza semestrale, mediante aggiornamento, previo esame delle istanze all' uopo pervenute.
5. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine cronologico di acquisizione dell'istanza. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, ma individua unicamente i soggetti cui riferirsi ai fini dell'eventuale conferimento dell'incarico.
6. In via eccezionale e con adeguata motivazione il Comune ha facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici o che abbiano patrocinato l'Ente per giudizi connessi o consequenziali a quello per il quale è necessario procedere all'affidamento (per i quali è dunque prevista la medesima istruttoria).

Articolo 3 – Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli od associati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) essere iscritti ad un Ordine degli avvocati per l'esercizio della professione forense;
 - d) non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), per reati contro una pubblica amministrazione o che incidano sulla moralità e condotta professionale;
 - e) non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, o del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, né avere cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione procedente;
 - f) non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni;
 - g) essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo la legislazione italiana;
 - h) non aver subito provvedimenti giudiziali, né avere in corso procedimenti in sede giudiziale, di condanna per inadempimenti contrattuali relativi ad incarichi assunti con una pubblica amministrazione;
 - i) non avere in corso procedure di verifica ed accertamento da parte della Corte dei conti, relativamente ad atti o fatti compiuti nell'espletamento di incarichi professionali conferiti da una pubblica amministrazione, per danno erariale;
 - j) non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
 - k) essere in possesso dell'assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo

svolgimento dell'attività professionale, in corso di validità;

- l) aver preso visione e impegnarsi a rispettare le clausole del Codice di comportamento di questo Comune, pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente;
 - m) aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. In caso di associazione di professionisti o di società tra avvocati, i requisiti per l'inserimento nell'elenco dei legali esterni all'Ente devono essere riferiti a ciascuno dei professionisti associati/soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali.
 3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nell'elenco
 4. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio od in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, decadono dal predetto elenco e dagli incarichi eventualmente attribuiti senza pretesa alcuna nei confronti dell'Ente.

Articolo 4 - Iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo, previa verifica delle sezioni in cui si chiede di essere iscritti (**massimo due**), in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Autocertificazione, con le modalità di cui al DPR n.445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., in ordine ai seguenti stati:
 - iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione di numero, data di prima iscrizione e successive variazioni
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori e relativa data;
 - assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la PA;
 - non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - non aver precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR n.313/2002;
 - non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
 - non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;
 - non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge n. 575 del 31.05.1965 e ss. mm. ii. (normativa antimafia)
 - codice fiscale e partita iva
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
 - b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco in cui si chiede l'iscrizione.
 - c) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
2. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato. Il Comune si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione, ferma la responsabilità del professionista in caso di dichiarazioni mendaci. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione si dovranno riferire a ciascun componente.

3. I soggetti inseriti nell'elenco dovranno comunicare, tempestivamente, qualunque variazione che dovesse intervenire sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco sia in merito ai propri recapiti professionali. È, altresì, consentito ai professionisti iscritti nell'elenco, integrare o modificare la propria istanza con effetto dalla successiva revisione annuale.
4. L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o Amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del “*comune gradimento*” di cui all'art 59 del CCNL 19-21 Comparto Funzioni locali.
5. In ogni caso, l'iscrizione nell'elenco non attribuisce un diritto all'incarico.
6. L'adozione del presente regolamento istituisce *ex novo* un elenco comunale di professionisti ed annulla conseguentemente qualsiasi iscrizione ad elenchi precedenti al presente atto.

Articolo 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale, previa acquisizione obbligatoria della relazione del Responsabile di Area a cui afferisce la controversia, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente. Il Responsabile dell'Area Amministrativa con propria determinazione individua, motivandone la scelta, il professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale anche in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.
2. Si procederà con deliberazione di Giunta anche in caso di costituzione di parte civile in procedimenti penali ed in caso di affidamento fuori dall'elenco per procedimenti particolarmente complessi e richiedenti specifiche ed alte professionalità.
3. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo nel rispetto dei seguenti principi:
 - Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
 - Casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - Rispetto del principio di rotazione;
 - Assenze di conflitto di interessi.
4. Ferma l'esclusione dell'applicazione del codice dei contratti disposta all'art. 56 comma 1 lettera h) e ferma l'applicazione dei tariffari di cui al DM 55/2014 e ss.mm.ii, anche al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico, il Responsabile dell'Area Amministrativa, salvo casi di cui all'art. 50 c. 1. Lett a) del DLgs 36/2023, può provvedere a consultare almeno tre professionisti iscritti nell'elenco, individuati secondo i criteri di cui sopra e nel rispetto del principio di rotazione fra gli iscritti, anche al fine di acquisire, oltre il preventivo di parcella, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal Codice integrativo di comportamento approvato dal Comune di Camporotondo Etneo, la cui inosservanza sarà causa di risoluzione del contratto.
5. Le principali condizioni di incarico sono riportate nella convenzione che il professionista dovrà

sottoscrivere all'atto di accettazione dell'incarico secondo lo schema tipo allegato al presente regolamento. In particolare:

- non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune o che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.
 - non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati od abbiano assunto incarichi professionali in contenziosi contro il Comune negli ultimi tre anni.
 - non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico particolarmente complessa implichi conoscenze specifiche in diversi rami del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale unico ai fini del compenso.
6. Le parcelle saranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva in capo al professionista all'esito del deposito dell'atto introduttivo in acconto non superiore al 30% e all'esito del contenzioso per il saldo finale. Il professionista incaricato si fa altresì carico dell'adozione degli atti necessari per l'esecuzione delle sentenze favorevoli all'ente, fatto salvo il diritto al compenso per eventuale procedimento esecutivo.

Articolo 6 - Incarico in caso di complementarietà e/o connessione oggettiva

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di derogare, motivatamente ed in via eccezionale, ai criteri fissati dal presente regolamento, nelle seguenti ipotesi:
 - a) nel caso in cui dovessero presentarsi controversie di rilevante importanza, anche economica, e relative a questioni di massima complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione qualora non sussistenti in capo ai professionisti risultanti nell'elenco. Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, studiosi della materia, docenti universitari o ricercatori, anche se non risultanti iscritti nell'elenco di professionisti disciplinato dal presente regolamento. L'atto determinativo di conferimento dell'incarico deve indicare le ragioni della deroga motivandole nel dettaglio;
 - b) nei casi di prosecuzione di giudizi in gradi successivi al primo, anche promossi innanzi ad una Giurisdizione superiore, l'incarico potrà essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori;
 - c) qualora il procedimento promosso o da promuovere sia suscettibile di riunione con altro già affidato ad un Avvocato designato dall'Ente;
 - d) in relazione ad incarichi che comportino la difesa dell'Ente dinanzi alle Magistrature Superiori, nonché agli organi di giustizia della Comunità Europea.
2. Nei casi su menzionati, l'incarico è conferito con determinazione del Responsabile dell' Area Amministrativa, attestante le ragioni della deroga, previa accettazione del legale del compenso stabilito in conformità ai parametri dettati dal D.M. 55/2014, così come modificato dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 del Ministero della giustizia ed eventuali successive modificazioni, contenuto nella misura dei medi tariffari, ribassati di almeno il 30% consentiti per legge a garanzia dell'equo compenso, perfezionata con la sottoscrizione del relativo contratto per la prestazione professionale.

Articolo 7 – Determinazione dei compensi

1. I compensi saranno determinati sulla base delle vigenti tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa, ai valori minimi.
2. Per le cause di valore indeterminato verrà preso a riferimento lo scaglione ricompreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, ai valori minimi, sui quali il professionista dovrà offrire eventuale abbattimento.
3. Per gli incarichi non conclusi, ovvero per prosecuzioni di precedenti incarichi, si terrà conto dell'opera effettivamente svolta, secondo le fasi previste nelle tabelle di cui al D.M. 55/2014 Mod. D.M. 147/2022, i criteri di cui al presente articolo.
4. Qualora il procedimento si concluda con una conciliazione giudiziale ovvero con un negozio di transazione stragiudiziale, il compenso è erogato in considerazione della fase in cui si trova la vertenza maggiorata del 10% nel caso in cui il legale abbia favorito la soluzione conciliativa favorevole all'Ente (condizione da valutarsi in relazione al giudizio prognostico di soccombenza).
5. In caso di conferimenti di incarichi per diversi giudizi aventi lo stesso oggetto o riguardanti la stessa fattispecie di altri incarichi affidati allo stesso legale per omogeneità, per il primo incarico sarà corrisposto il compenso determinato secondo i criteri di cui al presente articolo, mentre per ciascuno di quelli successivi si applicherà un abbattimento da concordare con il professionista incaricato.
6. E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti dal D.M. n. 55/2014 mod. D.M. 147/2022.
7. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
8. Su richiesta del professionista potrà essere erogato un anticipo, in misura non superiore al 30% dell'importo indicato nel preventivo di parcella approvato, oltre le eventuali spese vive da documentare, da erogarsi al conferimento dell'incarico e/o a conclusione della fase cautelare. Con successivo atto sarà liquidato il saldo, alla definizione del giudizio.
9. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.
10. Fatte salve diverse disposizioni del giudice in riduzione del compenso dovuto al legale, lo stesso sarà ridotto del 20% in caso di soccombenza dell'Ente ove il legale abbia formulato un parere positivo (in termini di probabilità di vittoria) in ordine all'opportunità di agire o resistere in giudizio in fase introduttiva del giudizio stesso.
11. Il presente articolo può essere motivatamente disapplicato, in casi di eccezionale complessità e per questioni particolarmente complesse che richiedono un alto grado di specializzazione. In tali casi la parcella sarà concordata all'atto dell'accettazione dell'incarico.

Articolo 8 – Obblighi del professionista incaricato

1. L'avvocato incaricato alla difesa del Comune ha l'obbligo:
 - a) di aggiornare l'Ente sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e delle date dei rinvii, con la specificazione dell'attività a svolgersi e di comunicare tempestivamente l'insorgere, in ragione dell'andamento processuale, dell'opportunità e della convenienza per l'Ente di intraprendere una trattativa per una transazione della controversia, rendendo un dettagliato parere scritto;
 - b) di relazionare sullo stato generale del giudizio;
 - c) di inviare copia di ogni memoria, atto di costituzione, comparsa o altro scritto difensivo redatto

nell'esercizio del mandato conferito, con attestazione dell'avvenuto deposito e/o della ricevuta se effettuato telematicamente;

- d) di comunicare, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014, lo stato della causa e la percentuale dell'alea di soccombenza entro la chiusura di ciascuna annualità, ai fini della predisposizione del fondo rischi contenzioso e del riaccertamento ordinario dei residui;
- e) di trasmettere l'ulteriore documentazione processuale (memorie di controparte, verbali di udienza, CTP e CTU);
- f) di rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato in caso di soccombenza;
- g) di rendere per iscritto, all'Ufficio legale, parere sull'opportunità e la convenienza dell'Ente di nominare un consulente tecnico/medico legale di parte;
- h) di fornire un parere scritto in ordine alla eventuale proposta di transazione giudiziale e, se richiesto dall'Ente, predisporre lo schema di atto di transazione e rinuncia;
- i) di assicurare la propria disponibilità ad effettuare incontri, se necessario, e richiesto dall'Ente;
- j) di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
- k) di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le ragioni che determinano un conflitto di interesse, anche solo potenziale, con l'Ente oppure le cause di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvenute nel corso del rapporto professionale. L'Amministrazione, in tali ipotesi, a proprio insindacabile giudizio potrà revocare l'incarico corrispondendo al legale il compenso dovuto per l'attività svolta;
- l) di impegnarsi a provvedere, in sede di affidamento dell'incarico, alla richiesta ed alla produzione, all'Ente, della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza (D.U.R.C.);
- m) di accettare che l'Ente, in caso di vittoria di spese di giudizio, provvederà al recupero della somma dovuta e ne riconoscerà la differenza, in favore del legale officiato, rispetto a quanto pattuito, solo ed esclusivamente ad avvenuto recupero dell'intera somma;
- n) di impegnarsi, in caso di vittoria di spese di giudizio e, in caso di mancato spontaneo adempimento all'ottemperanza della sentenza, alla richiesta per conto dell'Ente della sentenza in originale e in copia conforme, munite di formula esecutiva, affinché l'Ente possa provvedere al recupero delle somme disposte in sentenza mediante promozione di azione esecutiva o in sede stragiudiziale, con la precisazione che il Comune di Camporotondo Etneo provvederà al rimborso delle sole spese, da documentare, dei diritti necessari per il rilascio;
- o) di impegnarsi a non dichiararsi distrattario o anticipatario nel corso del giudizio, affinché l'Ente, in caso di vittoria di spese processuali, possa provvedere al recupero della somma disposta in sentenza, con la precisazione che, in caso contrario, la distrazione delle spese nei confronti dello stesso legale, evidenziata nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, comporterà la completa rinuncia al compenso pattuito in fase di stipula del contratto ed alla restituzione degli acconti eventualmente già riconosciuti dal Comune di Camporotondo Etneo, ove, sommati all'importo definito dal Giudice, dovessero eccedere la somma pattuita con l'Ente; si precisa altresì che le eventuali spese a sostenersi per la correzione della sentenza, per detta ragione, saranno interamente a carico del legale, avendo contravvenuto agli obblighi previsti dal presente regolamento;

- p) di impegnarsi a trasmettere tempestivamente e, comunque, entro 7 giorni lavorativi, in caso di affidamento dell'incarico di difesa dell'Ente, tutta la documentazione richiesta dagli uffici, necessaria per ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti per legge, secondo la normativa vigente;
- q) di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- r) di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei legali dell'Ente;
- s) di sottoscrivere relativo disciplinare di conferimento dell'incarico professionale. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti indicazioni:
 - il valore della causa;
 - il compenso professionale determinato secondo i criteri di cui all' art. 6;
 - il richiamo alla parcella presentata dal professionista, nella quale sono specificate le voci di tariffa applicate e le eventuali riduzioni. L'indicazione che la previsione del compenso del professionista deve intendersi omnicomprensiva (*fase esecutiva compresa*) e potrà essere suscettibile di decurtazione in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali;
 - obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto (anche via mail) l'Ente sul rischio di soccombenza, sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con invio di ogni memoria, comparsa od altro scritto redatto nell'esercizio del mandato conferito;
 - obbligo del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado del giudizio per cui è incaricato, di rendere parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati o per addivenire a transazioni;
 - obbligo di rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita richiesta l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'Ente nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista;

Articolo 9 - Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'Elenco è disposta dall'Ente nei confronti del professionista che:
 - a) ne abbia fatto formale richiesta;
 - b) abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
 - c) abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
 - d) abbia assunto un incarico di patrocinio legale contro l'Ente in pendenza di altro incarico a favore dell'Ente;
 - e) non abbia assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati;
 - f) si sia comunque reso responsabile di gravi inadempienze;
 - g) abbia avuto la revoca dell'incarico per motivi ad esso imputabili.
2. La cancellazione, salvo il caso di cui al punto a), è preceduta da preavviso.

Articolo 10 - Registro

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune è reso pubblico sul sito web del Comune oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

2. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Articolo 11 - Pubblicità

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono pubblicati sul sito comunale in apposita sezione.
2. Gli incarichi affidati di volta in volta sono pubblicati sul sito istituzionale – sez. Amministrazione trasparente-in conformità a quanto previsto al d.lgs. 33/2013
3. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Articolo 12 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” il conferimento dei dati personali al Comune di Camporotondo Etneo da parte dei professionisti è necessario per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni.
2. I dati dei quali il Comune di Camporotondo Etneo entrerà in possesso, a seguito delle procedure descritte nel presente regolamento, verranno trattati, con e senza l'ausilio di mezzi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia solo per fini istituzionali previsti dalla normativa o, in mancanza di disposizioni legislative, previo consenso dell'interessato.
3. Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Camporotondo Etneo in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile competente; il D.P.O. è indicato sul portale telematico dell'Ente; gli incaricati del trattamento sono individuati con apposito provvedimento del Responsabile competente.
4. Sono garantiti ai professionisti tutti i diritti previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi all'orlo trattamento per motivi legittimi.
5. Il professionista si impegna a gestire tutti i dati, le notizie e i documenti che saranno messi a sua disposizione dal Comune di Camporotondo Etneo per lo svolgimento degli incarichi professionali affidatigli, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 13 - Entrata in vigore e norme di rinvio

1. La presente disciplina entra in vigore in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione a seguito dell'esecutività della delibera di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende automaticamente abrogata la disciplina previgente approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2017.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia professionale.

ALLEGATO A - SCHEMA DI CONVENZIONE

Il Comune di Camporotondo Etneo (C.F. 80008130876), con sede a Camporotondo Etneo (CT)

in Via Umberto n. 43, in persona della _____, Responsabile dell'Area _____, ,
che agisce in nome e per conto del Comune sensi dell'art. 107 D. Lgs. 267/2000,;

e

l'Avv. _____ del Foro di _____, con studio in _____, – C.F.:
_____ - N. Isc. Albo ____/____;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. ____/2025 con cui è stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. ____ del ____/____/2025 si è proceduto al conferimento dell'incarico e al contestuale impegno di spesa in favore dell'Avvocato _____;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. ____ del ____/____/202, resa immediatamente esecutiva con la quale è stata deliberata la costituzione in giudizio avverso _____;

ATTESO l'obbligo di disciplinare gli incarichi legali con apposita convenzione sotto l'aspetto della definizione del corrispettivo dovuto al legale incaricato allo scopo di calmierare la spesa a carico dell'Ente ed effettuarne un'oculata programmazione delle spese legali in ossequio al principio contabile applicato 4.2. di cui al D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO, pertanto, opportuno e conveniente per l'Ente disciplinare anche gli aspetti operativi dell'incarico allo scopo di ottimizzare la strategia difensiva dell'Ente, assicurando la prestazione più efficace possibile, pur nella consapevolezza della natura di obbligazione di mezzi e non di risultato della prestazione medesima, e, dunque, in via esemplificativa cogliere tutte le opportunità difensive e gli strumenti giudiziali e stragiudiziali previsti e azionabili nella fattispecie concreta, concordare la linea difensiva, monitorare il corretto comportamento dell'incaricato sotto il profilo deontologico;

Tutto ciò premesso, le parti come in epigrafe indicate convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

La presente convenzione ha per oggetto la prestazione professionale richiesta all'Avv. _____, consistente nell'attività di assistenza legale del Comune di Camporotondo Etneo per la procedura di cui in oggetto.

L'incarico comprende, senza spese aggiuntive rispetto a quelle pattuite, anche la predisposizione di eventuali atti di transazione della controversia nonché pareri scritti ed orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere al fine di evitare pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 2 - Compenso

L'incarico include altresì le prestazioni previste dal Regolamento sopracitato adottato dal Comune di Camporotondo Etneo che il professionista accetta unitamente alla presente facendone parte integrante e sostanziale;

In seguito al compiuto perfetto espletamento dell'incarico di cui all'articolo 1, all'avvocato sarà corrisposto, ai minimi previsti dalle vigenti tariffe forensi, un compenso comprensivo di spese, diritti, onorari, accessori e di ogni altra voce comunque correlata, connessa e riferita alla prestazione eseguita pari ad Euro _____, come da preventivo allegato.

Il compenso è da intendersi onnicomprensivo (*fase esecutiva compresa*) e potrà essere suscettibile di decurtazione in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali o di soccombenza nelle ipotesi di cui all'art. 6 delle Linee guida.

Art. 3 – Modalità di pagamento

Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario, su presentazione di fatturazione elettronica e verifica della regolarità contributiva, alle seguenti scadenze e con le seguenti modalità:

Art.4 – Adeguatezza compenso

Il compenso pattuito è ritenuto da entrambe le parti adeguato alla complessità ed importanza dell'incarico, proporzionato e soddisfacente e liberamente determinato, conformemente a quanto previsto dall'art 7 del Regolamento.

Art. 5 – Facoltà del professionista

L'Avvocato ha piena autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni senza impegni in subordinazione, tenendo valido il principio della libera professionalità. Restano fermi gli obblighi a carico del professionisti previsti dall'art 8 del Regolamento, che si intendono accettati con la sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 6 – Polizza assicurativa

A copertura di eventuali danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, l'Avvocato _____ dichiara di aver sottoscritto polizza assicurativa con la Compagnia _____ polizza n. _____.

Art. 7 – Comunicazioni

Al fine di consentire all'Ente di avere conoscenza aggiornata sullo sviluppo della causa, l'avvocato dovrà trasmettere, nel più breve tempo possibile ed ogni qual volta richiesti da questo Ente, copia di ogni documentazione prodotta inerente la vertenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e tempestivamente l'intervenuto deposito di provvedimenti giurisdizionali. In quella stessa sede, il professionista prospetterà, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, ogni possibile soluzione idonea a tutelare gli interessi del Comune. A richiesta il legale dovrà rendere parere in ordine alle strategie difensive più opportune da sottoporre alle valutazioni degli organi comunali deputati nonché in ordine al giudizio prognostico sui possibili esiti del contenzioso affidato; L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, dunque l'Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. La facoltà di transigere resta, comunque, riservata all'Amministrazione, essendo obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione.

In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'Amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali.

L'attività di rappresentanza in giudizio del Comune di Camporotondo Etneo comprende in astratto la possibilità di avanzare domande riconvenzionali e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, ma tali attività dovranno essere previamente concordate con l'Amministrazione in considerazione dei maggiori oneri ad esse connessi e quindi il professionista dovrà aver cura di prospettare i vantaggi che possano derivarne all'Amministrazione in termini di ottimizzazione della tutela degli interessi dell'Ente.

Art. 8 - Decorrenza dell'incarico

L'incarico avrà decorrenza dalla data della firma della presente convenzione. La presente convenzione ha durata per tutto il perdurare del contenzioso di cui sopra con facoltà di disdetta per ciascuna delle parti.

Art. 9 – Facoltà del Comune

Il Comune ha facoltà di revocare, in qualsiasi momento, l'incarico conferito previa comunicazione scritta inviata via pec, con obbligo di rimborsare le spese documentate fino a quel momento sostenute nonché di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, nei limiti di cui all'articolo 7 del Regolamento.

Art. 10 - Mandato

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese documentate fino a qual momento sostenute ed al pagamento del compenso per l'attività svolta fino alla data della rinuncia, sempre nei limiti di quanto previsto dall'art 7 del Regolamento.

Art. 11 - Obblighi del Comune

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, gli atti, i documenti, le informazioni e quant'altro richiesto dal legale per l'espletamento del mandato conferito.

Art. 12 - Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 31/2023 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 comma 2 del Codice di comportamento del Comune di Camporotondo Etneo, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 11.03.2025, il professionista si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili. Il codice di comportamento del Comune di Camporotondo Etneo è scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

Art. 13 - Conflitto d'interessi

Per tutta la durata del rapporto instaurato con il Comune di Camporotondo Etneo, si impegna a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune. Dichiarare, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i suoi legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che non ricorrono altre situazioni di incompatibilità con l'incarico oggetto della presente convenzione, alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Il professionista dichiara, infine, di non essere incorso in cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni e/o la falsa attestazione anche di una sola delle predette circostanze, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt.

1453 e ss. del codice civile. L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità con il presente incarico. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione. Il professionista è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico conferito.

Art. 14 - Sottoscrizione

La sottoscrizione della presente convenzione equivale ad accettazione integrale di quanto pattuito e convenuto e vale anche come comunicazione del conferimento dell'incarico.

Art. 15- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, le parti rinviano alle norme del codice civile ed all'ordinamento professionale forense, oltre che al Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/2025.

La presente scrittura privata viene redatta in due originali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Camporotondo Etneo, li _____

Il Legale incaricato

Il Responsabile di Area